



COMUNE DI CELLERE

(Provincia di Viterbo)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 2 DEL 26-03-2018

Oggetto: Ulteriore modifica al Regolamento IUC

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 18:00 in Cellere nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il SINDACO - EDOARDO GIUSTINIANI.

Componenti	Presenti/Assenti
GIUSTINIANI EDOARDO	Presente
LUCIANI DOMENICO	Assente
CRABOLU ANTONIO	Presente
PERELLO DANIELE	Presente
RENZI MARSILIO	Presente
OLIMPIERI MARIO	Presente
TELLURI BARBARA	Assente
OLIMPIERI STEFANIA	Presente
PIERMATTEI BERNARDINO	Presente
ROSSINI CONCETTA	Assente
BLASI UBALDO	Assente

Presenti 7 Assenti 4

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune ROBERTO VACCA, incaricato della redazione del verbale.

Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter delibera, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente
EDOARDO GIUSTINIANI

Il Segretario Comunale
ROBERTO VACCA

Parere di regolarità
contabile
(art.48 T.U. 2000)
Favorevole

Copertura Finanziaria
(Art.151 comma 4
T.U.2000)
Favorevole

Parere regolarità
Tecnica
(art. 48 T.U.
2000)
Favorevole

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal
11-04-2018 al 26-04-2018 al n. 219
del Registro delle Pubblicazioni.

Il RESPONSABILE ALBO PRETORIO
ROBERTA OTTONI

=====

=

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

■ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di rinvio a controllo (art.134 comma 3 T.U. 2000);

□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 T.U. 2000);

Il SEGRETARIO COMUNALE
ROBERTO VACCA

Il Sindaco introduce l'argomento posto al 2[^] punto dell'o.d.g. e ne illustra al consesso i contenuti precisando che si è reso necessario apportare una modifica all'art. 24 del

“Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nella componente TARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 08.09.2014 con la quale si disponeva di approvare il “Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI in virtù delle disposizioni contenute nell'art.1 comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO CHE si rende necessario apportare alcune modifiche al testo del predetto regolamento IUC per renderlo più rispondente sia alle esigenze dell'Ente che alle innovazioni legislative intervenute in materia;

VISTE le modifiche apportate all'articolato del regolamento da parte del responsabile dell'ufficio tributi di seguito descritte e ritenuto di doverle approvare attese la validità;

RITENUTO in particolare che gli emendamenti riguardano, solamente, con riferimento alla componente del Regolamento TARI l'art. 24 del suddetto regolamento che viene integralmente sostituito dal seguente :

Articolo 24 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Nel caso in cui dalle verifiche condotte sui pagamenti eseguiti dal contribuente venga riscontrato, un omesso o un parziale versamento, il Comune invia al contribuente un apposito avviso, notificato a mezzo di raccomandata a/r, comprensivo delle spese di notifica, con il quale si chiede l'assolvimento del pagamento della TARI, entro 60 giorni dalla notifica stessa.

Tale avviso non viene notificato se il pagamento per intero del tributo/rata è stato comunque effettuato entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza.

RICHIAMATI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

RICHIAMATI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo

complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

RICHIAMATO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC concernente tra l'altro per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO: il Decreto del Ministero dell'interno 27 novembre 2017 che stabilisce il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

VISTO: il Decreto del Ministero dell'interno 9 febbraio 2018 che stabilisce il differimento dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

ACQUISITO sul deliberato ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n.267/2000 il parere favorevole del Responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

con voti favorevoli n.7 contrari n--astenuti n--.resi per alzata di mano su n.7 consiglieri presenti e votanti verificati dal Sindaco

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le modifiche apportate all'articolato del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" nelle sua componente TARI, indicate in premessa, riguardanti l'art. 24 qui di seguito riportate come predisposte dal competente Ufficio tributi dell'Ente

Articolo 24

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Nel caso in cui dalle verifiche condotte sui pagamenti eseguiti dal contribuente venga riscontrato, un omesso o un parziale versamento, il Comune invia al contribuente un apposito avviso, notificato a

mezzo di raccomandata a/r, comprensivo delle spese di notifica, con il quale si chiede l'assolvimento del pagamento della TARI, entro 60 giorni dalla notifica stessa.

2. Tale avviso non viene notificato se il pagamento per intero del tributo/rata è stato comunque effettuato entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza.

Di dare atto che il predetto nuovo articolo 24 emendato viene inserito, per fini sistematici, nel corpo del Regolamento anzidetto in sostituzione del precedente che viene automaticamente abrogato ed entra in vigore insieme a tutte le altre disposizioni regolamentari dal 1° gennaio 2018;

3. **DI DELEGARE** il Responsabile del Settore finanziario-tributario a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in parola al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

DI DARE ATTO che il presente regolamento viene pubblicato unitamente alla delibera all'albo pretorio on line e sul sito web dell'ente secondo i termini di rito